



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 98 del 29 Settembre 2017

**DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE
SERVIZIO PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE E IL SISTEMA INTEGRATO SOCIO-SANITARIO DPF014**

Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT

serie "SPECIALE".

2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".

3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DIRIGENZIALI

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE

SERVIZIO PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE E IL SISTEMA INTEGRATO SOCIO-SANITARIO

DETERMINAZIONE 05.05.2017, n. DPF014/45

L.R. 6 luglio 2011, n. 18 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale" - Cooperativa "A.S.C.A. Allevatori Soc. Coop. Anversana - Cooperativa Sociale Agricola a.r.l." - Iscrizione all'Albo Regionale delle Fattorie sociali. 5

DETERMINAZIONE 29.05.2017, n. DPF014/63

L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale"- Associazione di Promozione Sociale "Amici di Laturò A.S.D. e A.P.S." di Valle Castellana (TE) N - Richiesta Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Diniego..... 7

DETERMINAZIONE 29.05.2017, n. DPF014/64

L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale"- Associazione di Promozione Sociale "Elicicola Lumacamica" di Poggio Picenza (AQ) - Richiesta Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Diniego10

DETERMINAZIONE 07.06.2017, n. DPF014/77

L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale"- Associazione di Promozione Sociale "A.E.L.M.A. Archivio etnolinguistica musicale abruzzese" di Chieti -Richiesta Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Diniego.12

DETERMINAZIONE 07.06.2017, n. DPF014/78

L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" - Associazione di Promozione Sociale "AUSER Insieme UNILLETA." di San Giovanni Teatino -Richiesta Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Diniego.14

DETERMINAZIONE 07.06.2017, n. DPF014/79

L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" - Associazione di Promozione Sociale "Associazione Italo Bulgara in Abruzzo - A.I.B.I.A." di Pescara - Richiesta Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Diniego.....17

DETERMINAZIONE 07.06.2017, n. DPF014/80

L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" - Associazione di Promozione Sociale FAB LAB L'Aquila" di L'Aquila - Richiesta Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Diniego.....19

DETERMINAZIONE 07.06.2017, n. DPF014/81

L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" - Associazione di Promozione Sociale "CEDAP - Centro Disturbi Alimentari Pescara" di Pescara - Richiesta Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Diniego.....22

DETERMINAZIONE 07.07.2017, n. DPF014/111

L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”-
Associazione di Promozione Sociale “Co.Me.Te” di L’Aquila, Iscrizione al Registro Regionale delle
Associazioni di promozione Sociale. Sezione Prima - Articolazione a).24

DETERMINAZIONE 21.07.2017, n. DPF014/128

L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”-
Associazione di Promozione Sociale “Solideando” onlus di Manoppello (PE) - Iscrizione al Registro
Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Sezione Prima - Articolazione a).26

 PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

 ATTI DELLA REGIONE

 DETERMINAZIONI

GIUNTA REGIONALE

 DIRIGENZIALI

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE

SERVIZIO PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE E IL SISTEMA INTEGRATO SOCIO-SANITARIO

DETERMINAZIONE 05.05.2017, n. DPF014/45
L.R. 6 luglio 2011, n. 18 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale” - Cooperativa “A.S.C.A. Allevatori Soc. Coop. Anversana - Cooperativa Sociale Agricola a.r.l.” - Iscrizione all’Albo Regionale delle Fattorie sociali.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 6 luglio 2011, n. 18 recante “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”;

CONSIDERATO che con la suddetta legge la Regione Abruzzo riconosce e sostiene l’agricoltura sociale anche attraverso la realizzazione di fattorie sociali quale strumento per favorire l’inclusione e la riabilitazione delle persone con grave disabilità fisica e psichica e l’inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati;

VISTO in particolare l’art. 6, comma 1 della sopra citata L.R. n. 18/2011, che prevede l’istituzione dell’Albo delle Fattorie Sociali nel quale devono essere iscritte le Fattorie Sociali che intendono operare come tali in Abruzzo;

VISTO il Regolamento Regionale n. 2 del 2 maggio 2012 attuativo della suddetta Legge Regionale che disciplina i requisiti soggettivi ed oggettivi delle Fattorie Sociali, le procedure per la loro iscrizione all’albo nonché le modalità di

controllo a norma dell’art. 4, comma 2 della sopracitata L.R. 18/2011;

ATTESO che il suddetto regolamento qualifica come Fattorie Sociali le fattorie che estendono le loro attività e i loro servizi a favore di persone che presentano forme di fragilità o di svantaggio psico-fisico o sociale o a fasce di popolazione che presentano forme di disagio sociale, attraverso l’offerta di servizi educativi, culturali, di supporto alle famiglie e alle istituzioni didattiche, sociali, occupazionali, assistenziali pubbliche e private;

CONSIDERATO quindi, che per rivestire la qualifica di Fattorie Sociali, è necessario anche il requisito dell’iscrizione all’Albo Regionale delle Fattorie Sociali d’Abruzzo di cui all’art. 6, comma 1 della L.R. n. 18/2011;

DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 778 del 28.10.2013 si è provveduto ad istituire l’Albo delle Fattorie Sociali presso la Direzione competente in Politiche Sociali oggi Dipartimento per la Salute e il Welfare, e nel contempo ad approvare la disciplina per l’iscrizione al suddetto Albo;

EVIDENZIATO

- che pertanto, le aziende agricole possono fare richiesta di iscrizione all’Albo delle Fattorie Sociali, presso il Dipartimento competente, in presenza dei requisiti di cui all’art. 4 della suddetta Disciplina dell’Albo delle Fattorie Sociali;
- che per ottenere l’iscrizione all’Albo le aziende devono inoltrare una specifica domanda allegando tutta la documentazione di cui all’art. 5 della sopracitata disciplina;
- che l’istruttoria relativa al possesso dei requisiti si conclude entro 60 giorni dal ricevimento della relativa istanza;
- che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l’avvio della procedura di cancellazione dall’Albo;

VISTA l’istanza presentata, al Dipartimento per la Salute e il Welfare, dal dott. Nunzio Marcelli e acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio “per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario” n. RA/88245/DPF014 del 8.11.2016, concernente

la richiesta di iscrizione all'Albo delle Fattorie Sociali della Cooperativa denominata "A.S.C.A. - Allevatori Soc. Coop. Anversana - Cooperativa Sociale Agricola a.r.l." con sede legale in Piazza Roma, 11/A di Anversa degli Abruzzi (AQ) - Partita I.V.A. 00204960660;

VISTA la successiva nota del 11.04.2016, acquisita agli atti del Servizio con protocollo n. RA/115521/17/DPF014 del 2.05.2017, relativa alla trasmissione di documenti integrativi necessari per l'iscrizione all'Albo delle Fattorie Sociali della Cooperativa "A.S.C.A. - Allevatori Soc. Coop. Anversana - Cooperativa Sociale Agricola a.r.l." ;

DATO ATTO che il competente ufficio ha esaminato la documentazione sopra citata ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo regionale;

RITENUTO pertanto di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla iscrizione della Cooperativa "A.S.C.A. Allevatori Soc. Coop. Anversana - Cooperativa Sociale Agricola a.r.l." all'Albo delle Fattorie Sociali;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

VISTI:

- il D.lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", pubblicato sulla G.U. n. 80 del 05.04.2013;
- la L. 241/1990 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la L.R. 14.09.1999, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e ss.mm.ii;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

1. di prendere atto

- che il Dott. Nunzio Marcelli, in qualità di rappresentante legale, con nota acquisita dal Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio "per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario" al protocollo n. RA/88215/DPF014 del 8.11.2016, ha chiesto l'iscrizione all'Albo delle Fattorie Sociali ai sensi della L.R. n. 18/2011, della Cooperativa "A.S.C.A. Allevatori Soc. Coop. Anversana - Cooperativa Sociale Agricola a.r.l.", con sede in Anversa degli Abruzzi (AQ) in Piazza Roma, n.11/A- Partita I.V.A. 00204960660;
- che con successiva nota del 11.04.2017, acquisita al protocollo del Servizio n. RA/115521/17/DPF014 del 2.05.2017, venivano trasmessi documenti integrativi necessari per l'iscrizione all'Albo delle Fattorie Sociali della "A.S.C.A. Allevatori Soc. Coop. Anversana - Cooperativa Sociale Agricola a.r.l." ;

2. **di dare atto** che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alla sopra menzionata istanza ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo regionale;
3. **di iscrivere**, pertanto, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, all'Albo Regionale delle Fattorie Sociali, l'Azienda Agricola denominata "A.S.C.A. Allevatori Soc. Coop. Anversana - Cooperativa Sociale Agricola a.r.l.", con sede legale in Anversa degli Abruzzi (AQ) in Piazza Roma, 11/A;
4. **di definire** quale elemento integrativo dell'efficacia del presente atto gli adempimenti relativi all'istituto della cd Amministrazione aperta, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
5. **dare atto** che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia;

6. **di disporre** la notifica del presente provvedimento alla Fattoria Sociale interessata;
7. **di trasmettere** copia del presente atto all' Assessore preposto alle Politiche Sociali e al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare;
8. **di disporre** la pubblicazione integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 29.05.2017, n. DPF014/63
L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale"- Associazione di Promozione Sociale "Amici di Laturo A.S.D. e A.P.S." di Valle Castellana (TE) N - Richiesta Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Diniego.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che, la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
- che, la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

RILEVATO che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all'art. 2 della medesima L.383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi,

senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

PRESO ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante "Disciplina delle Associazioni di promozione Sociale" pubblicata sul B.U.R.A.T. n. 13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con l'istituzione, tra l'altro, del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

CONSIDERATO

- che l'art. 6, della citata L.R. 11/2012 prevede l'istituzione del richiamato Registro Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l'iscrizione al Registro stesso;
- che il comma 3 dell'art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall'associazione, le seguenti articolazioni:
 - a. socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
 - b. solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
 - c. ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- che le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 11/2012;
- che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l'avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;
- che l'art. 8-bis della L.R. 11/2012, aggiunto dall'art.1, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 16, prevede "l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei Comitati locali e provinciali dell'Associazione Italiana della Croce Rossa";
- che l'iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile con l'iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);
- che l'iscrizione è condizione necessaria per l'accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di

convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 11/2012 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

DATO ATTO

- che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato istituito il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli All. A), Istanza d'Iscrizione, e All. B), Dichiarazione del Legale Rappresentante;
- che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione al citato Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

VISTA l'istanza, acquisita al protocollo dell'ex Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali al n. RA/206342/DPF014 del 6.08.2015, presentata dall'Associazione denominata "Amici di Laturo A.S.D. e A.P.S." con sede legale nel Comune di Valle Castellana (TE) in Località Laturo, immobile identificato al N.C.E.U. al piano S1t, foglio 26, particella 384, categoria c/2, corredata dalla relativa documentazione, per l'iscrizione alla Sezione "Prima", Articolazione "c" del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012;

DATO ATTO

- che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all'esame della documentazione ad essa allegata, riscontrando sinteticamente le seguenti criticità:
 - carenza documentale e assenza dell'Atto Costitutivo e Statuto;

- dalla richiesta e relativa documentazione mancava il requisito previsto della sede legale in Abruzzo o in alternativa sede secondaria - art. 6 c.2 lett. e) e f) L.R. 11/2012;
- che con nota prot RA/39123/16/DPF014 del 23.02.2016, il competente ufficio, ai sensi dell' art. 10 bis della L.241/90 e s.m.i., ha avviato il procedimento di diniego all'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale, ferma restando la facoltà, da parte della cooperativa richiedente, di rimuovere i sopraccitati motivi ostativi, nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;

PRESO ATTO

- che l'Associazione de qua, in data 1/03/2016 con PEC acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, "Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario" al n. RA/48534/DPF014 del 45.03.2016 ha inviato la seguente documentazione:
 - 1) Copia atto costitutivo e statuto registrato nell'anno 2013 e copia nuovo statuto approvato con verbale di Ass. Straordinaria del 17.09.2014, 2) Elenco nominativo delle cariche associative; 3) Copia certificato attribuzione codice fiscale;

DATO ATTO

- che, lo statuto così come modificato con il verbale del 17.09.2014 presenta le seguenti criticità:
 - l'ultimo comma dell'art. 3 non è conforme a quanto stabilito dal c. 1, art. 4 L.R.11/12 "...Per particolari esigenze, le associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o occasionale, anche ricorrendo ai propri associati;
 - all'art. 4 dello statuto sono annoverati tra i soci dell'Associazione anche le Società e gli Enti; A tal proposito si fa riferimento al parere espresso dall'Avvocatura regionale con nota

prot. 2444 PAB11/16 del 21.03.2016 “di poter escludere che i soci delle predette associazioni possono essere solo le “persone fisiche” ma anche le “persone giuridiche” (ed in particolare gli enti con finalità di lucro quali le banche o gli istituti finanziari) in considerazione sia della natura del fenomeno associativo previsto e tutelato, in via generale, nel nostro ordinamento, sia delle finalità e dell’oggetto della disciplina delle associazioni di promozione sociale fissata a livello nazionale e regionale”;

- l’art. 11 lettera j) “...anche di natura commerciale” non è conforme alle disposizioni dell’art. 4 della L.R. 11/2012, lettera f) che recita” ...anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - inoltre, l’idoneità della sede legale non è chiara poiché sulla relazione è stato dichiarato che la sede è collabente;
- che, dal verbale del 17.09.2017 e relativo Statuto modificato non si evince la Registrazione presso l’Agenzia delle Entrate.

RITENUTO pertanto, di non poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla iscrizione dall’Associazione denominata “Amici di Laturò A.S.D. e A.P.S” con sede legale nel Comune di con sede legale nel Comune di Valle Castellana (TE) in Località Laturò, immobile identificato al N.C.E.U. al piano S1t, foglio 26, particella 384, categoria c/2, all’iscrizione alla Sezione “Prima”, Articolazione “c” del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012;

DATO ATTO che la responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte di:

- a. **prendere atto** dell’esito negativo dell’istruttoria effettuata dal competente ufficio regionale in merito alla istanza presentata l’Associazione denominata “Amici di Laturò A.S.D. e A.P.S” con sede legale nel Comune di con sede legale nel Comune di Valle Castellana (TE) in Località Laturò, immobile identificato al N.C.E.U. al piano S1t, foglio 26, particella 384 , con nota acquisita al protocollo del dell’ex Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali al n. RA/206342/DPF014 del 6.08.2015 e successive integrazioni del 1.03.2016 di cui al prot. RA/48539/16/DPF014 del 4.3.2016 finalizzata ad ottenere l’iscrizione alla Sezione “Prima”, Articolazione “c” del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012;
- b. **di formalizzare** il diniego all’iscrizione, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, dell’Associazione denominata “Amici di Laturò A.S.D. e A.P.S” con sede legale nel Comune di con sede legale nel Comune di Valle Castellana (TE) in Località Laturò, immobile identificato al N.C.E.U. al piano S1t, foglio 26, particella 384 , alla Sezione “Prima”, Articolazione “c” del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012 considerati i motivi ostativi riportati in premessa;
- c. **di precisare** che, avverso la presente determinazione, è ammesso ricorso, nei modi e nei tempi, previsti dai commi 1 e 2, dell’art. 11, della L.R.11/12;
- d. **di definire** quale elemento integrativo dell’efficacia del presente atto gli adempimenti relativi all’istituto della c.d. Amministrazione aperta, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27;
- e. **di disporre** la notifica del presente provvedimento all’associazione interessata;
- f. **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;

- g. **di disporre** ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 29.05.2017, n. DPF014/64
**L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii
"Disciplina delle Associazioni di
Promozione Sociale"- Associazione di
Promozione Sociale "Elicicola Lumacamica"
di Poggio Picenza (AQ) - Richiesta Iscrizione
al Registro Regionale delle Associazioni di
promozione Sociale. Diniego**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che, la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
- che, la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

RILEVATO che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all'art. 2 della medesima L.383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

PRESO ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante "Disciplina delle Associazioni di promozione Sociale" pubblicata sul B.U.R.A.T. n. 13 ordinario del 14.03.2012, da

attuazione alla L. 383/2000 con l'istituzione, tra l'altro, del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

CONSIDERATO

- che l'art. 6, della citata L.R. 11/2012 prevede l'istituzione del richiamato Registro Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l'iscrizione al Registro stesso;
- che il comma 3 dell'art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall'associazione, le seguenti articolazioni:
 - a. socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
 - b. solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
 - c. ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- che le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 11/2012;
- che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l'avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;
- che l'art. 8-bis della L.R. 11/2012, aggiunto dall'art.1, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 16, prevede "l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei Comitati locali e provinciali dell'Associazione Italiana della Croce Rossa";
- che l'iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile con l'iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);
- che l'iscrizione è condizione necessaria per l'accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 11/2012 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale,

entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

DATO ATTO

- che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato istituito il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli All. A), Istanza d'Iscrizione, e All. B), Dichiarazione del Legale Rappresentante;
- che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione al citato Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

VISTA l'istanza, acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, "Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario" al n. RA/44236/DPF014 del 20.09.2016, presentata dall'Associazione denominata "Elicicola Lumacamica" con sede legale nel Comune di Poggio Picenze (AQ) in Via della Chiesa, n. 1/b, corredata dalla relativa documentazione, per l'iscrizione alla Sezione "Prima", Articolazione "c" del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012;

DATO ATTO

- che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all'esame della documentazione ad essa allegata, riscontrando sinteticamente le seguenti criticità:
 - assenza della conformità all'originale dell'Atto costitutivo, Statuto e Certificato di attribuzione del Codice Fiscale;
 - la non rispondenza statutaria alle lett. g e i dell'art. 3 della L.R. 11/2012;
- che con nota prot RA/100100/16/DPF014 del 22.11.2016, il competente ufficio, ai sensi dell' art. 10 bis della L.241/90 e s.m.i., ha

avviato il procedimento di diniego all'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale, ferma restando la facoltà, da parte della cooperativa richiedente, di rimuovere i sopraccitati motivi ostativi, nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;

PRESO ATTO

- che l'Associazione de qua, con nota del 8/12/ 2016, acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, "Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario" al n. RA/116563/DPF014 del 12.12.2016 ha inviato la seguente documentazione:
 - 1) nota di puntualizzazione in merito alla rispondenza Statutaria delle lettere g) e i) dell'art. 3 della L.R. 1112 , 2) Autocertificazione attestante la conformità all'originale dell'Atto Costitutivo, Statuto e certificato di attribuzione del Codice Fiscale;
- che, il chiarimento apportato dall'Associazione in merito all'art. 11 dello Statuto prodotto, nella sua formulazione non risulta conforme al dispositivo di cui alla lettera i) art. 3 L.R.11/12;

RITENUTO pertanto, di non poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla iscrizione dall'Associazione denominata "Elicicola Lumacamica" con sede legale nel Comune di Poggio Picenze (AQ) in Via della Chiesa, n. 1/b, all'iscrizione alla Sezione "Prima", Articolazione "c" del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

- a. **prendere atto** dell'esito negativo dell'istruttoria effettuata dal competente ufficio regionale in merito alla istanza presentata l'Associazione denominata "Elicicola Lumacamica" con sede legale

nel Comune di Poggio Picenze (AQ) in Via della Chiesa, n. 1/, con nota acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, "Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario" al n. RA/44236/DPF014 del 20.09.2016 e successive integrazioni del 12.12.2016 di cui al prot. RA/116563/177DPF014 finalizzata ad ottenere l'iscrizione alla Sezione "Prima", Articolazione "c" del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012;

- b. **di formalizzare** il diniego all'iscrizione, in carta semplice, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, dell'Associazione denominata "Elicicola Lumacamica" con sede legale nel Comune di Poggio Picenze (AQ) in Via della Chiesa, n. 1/, alla Sezione "Prima", Articolazione "c" del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012 permanendo i motivi ostativi riportati in premessa;
- c. **di precisare** che, avverso la presente determinazione, è ammesso ricorso, nei modi e nei tempi, previsti dai commi 1 e 2, dell'art. 11, della L.R.11/12;
- d. **di definire** quale elemento integrativo dell'efficacia del presente atto gli adempimenti relativi all'istituto della c.d. Amministrazione aperta, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27;
- e. **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- f. **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- g. **di disporre** ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 07.06.2017, n. DPF014/77
L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale"- Associazione di Promozione Sociale "A.E.L.M.A. Archivio

etnolinguistica musicale abruzzese " di Chieti -Richiesta Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Diniego.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che, la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
- che, la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

RILEVATO che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all'art. 2 della medesima L.383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

PRESO ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante "Disciplina delle Associazioni di promozione Sociale" pubblicata sul B.U.R.A.T. n. 13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con l'istituzione, tra l'altro, del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

CONSIDERATO

- che l'art. 6, della citata L.R. 11/2012 prevede l'istituzione del richiamato Registro Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l'iscrizione al Registro stesso;
- che il comma 3 dell'art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente

svolta dall'associazione, le seguenti articolazioni:

- a. socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
 - b. solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
 - c. ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- che le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 11/2012;
 - che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l'avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;
 - che l'art. 8-bis della L.R. 11/2012, aggiunto dall'art.1, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 16, prevede "l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei Comuni locali e provinciali dell'Associazione Italiana della Croce Rossa";
 - che l'iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile con l'iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);
 - che l'iscrizione è condizione necessaria per l'accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 11/2012 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

DATO ATTO

- che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato istituito il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284,

sono stati approvati i modelli All. A), Istanza d'Iscrizione, e All. B), Dichiarazione del Legale Rappresentante;

- che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione al citato Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

VISTA l'istanza, acquisita al protocollo dell'ex Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali al n. RA/800997/DPF014 del 24.07.2014, presentata dall'Associazione denominata "A.E.L.M.A. Archivio etnolinguistica musicale abruzzese" con sede legale nel Comune di Chieti in Via Martiri Lancianesi, n. 160, corredata dalla relativa documentazione, per l'iscrizione alla Sezione "Prima", Articolazione "c" del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012;

DATO ATTO

- che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all'esame della documentazione ad essa allegata, riscontrando sinteticamente le seguenti criticità:
 - a. Manca la Copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e statuto;
 - b. La Relazione del legale rappresentante non è conforme a quanto richiesto dall'art. 8 comma e);
 - c. Manca copia conforme all'originale del certificato attribuzione C.F./P IVA I;
 - d. Lo statuto è carente degli elementi di cui alle lettere c), f) g) i) art. 3 L.R. 11 del 2012;
- che con nota prot RA/32767/16/DPF014 del 15.02.2016, il competente ufficio, ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/90 e s.m.i., ha avviato il procedimento di diniego all'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale, ferma restando la facoltà, da parte della cooperativa richiedente, di rimuovere i sopraccitati motivi ostativi, nel termine di 10 giorni

dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;

PRESO ATTO che la sopracitata nota prot.n. 32767/16/DPF014 del 15.02.2016 è stata ritirata in data 19.02.2016 e l'Associazione de qua, nel termine assegnato, non ha prodotto alcuna documentazione atta a rimuovere i motivi ostativi evidenziati in sede istruttoria e comunicati all'associazione stessa;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative vigenti, di non poter procedere alla iscrizione dall'Associazione denominata "A.E.L.M.A. Archivio etnolinguistica musicale abruzzese" con sede legale nel Comune di Chieti in Via Martiri Lancianesi, n. 160 alla Sezione "Prima", Articolazione "c" del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012;

DATO ATTO che la responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

- a. **prendere atto** dell'esito negativo dell'istruttoria effettuata dal competente ufficio regionale in merito alla istanza presentata l'Associazione denominata "A.E.L.M.A. Archivio etnolinguistica musicale abruzzese" con sede legale nel Comune di Chieti in Via Martiri Lancianesi, n. 160, con nota acquisita al protocollo del dell'ex Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali al n. RA/800997/DPF014 del 27.04.2014 finalizzata ad ottenere l'iscrizione alla Sezione "Prima", Articolazione "c" del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012;
- b. **di prendere** inoltre atto che l'associazione de qua, nel termine assegnato, non ha prodotto alcuna documentazione atta a rimuovere i motivi ostativi evidenziati in sede di

istruttoria e comunicati all'associazione stessa;

- c. **di formalizzare** il diniego all'iscrizione, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, dell'Associazione denominata "A.E.L.M.A. Archivio etnolinguistica musicale abruzzese" con sede legale nel Comune di Chieti in Via Martiri Lancianesi, n. 160, alla Sezione "Prima", Articolazione "c" del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012 considerati i motivi ostativi riportati in premessa;
- d. **di precisare** che, avverso la presente determinazione, è ammesso ricorso, nei modi e nei tempi, previsti dai commi 1 e 2, dell'art. 11, della L.R.11/12;
- e. **di definire** quale elemento integrativo dell'efficacia del presente atto gli adempimenti relativi all'istituto della c.d. Amministrazione aperta, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27;
- f. **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- g. **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- h. **di disporre** ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 07.06.2017, n. DPF014/78
L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii
"Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" - Associazione di Promozione Sociale "AUSER Insieme UNILLETA." di San Giovanni Teatino - Richiesta Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Diniego.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che, la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale, in attuazione degli

articoli 2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;

- che, la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

RILEVATO che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all'art. 2 della medesima L.383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

PRESO ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante "Disciplina delle Associazioni di promozione Sociale" pubblicata sul B.U.R.A.T. n. 13 ordinario del 14.03.2012, dà attuazione alla L. 383/2000 con l'istituzione, tra l'altro, del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

CONSIDERATO

- che l'art. 6, della citata L.R. 11/2012 prevede l'istituzione del richiamato Registro Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l'iscrizione al Registro stesso;
- che il comma 3 dell'art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall'associazione, le seguenti articolazioni:
 - a. socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
 - b. solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
 - c. ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- che le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al

Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 11/2012;

- che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l'avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;
- che l'art. 8-bis della L.R. 11/2012, aggiunto dall'art.1, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 16, prevede "l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei Comitati locali e provinciali dell'Associazione Italiana della Croce Rossa";
- che l'iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile con l'iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);
- che l'iscrizione è condizione necessaria per l'accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 11/2012 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

DATO ATTO

- che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato istituito il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli All. A), Istanza d'Iscrizione, e All. B), Dichiarazione del Legale Rappresentante;
- che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione al citato Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

VISTA l'istanza, acquisita al protocollo dell'ex Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali al n. RA/328864/DL33a del 10.12.2014, presentata dall'Associazione denominata "AUSER Insieme UNI.LI.ETA." con sede legale nel Comune di San Giovanni Teatino, corredata dalla relativa documentazione, per l'iscrizione alla Sezione "Prima", Articolazione "c" del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012;

DATO ATTO

- che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all'esame della documentazione ad essa allegata, riscontrando sinteticamente le seguenti criticità:
 - a. Assenza della registrazione dell'atto costitutivo e statuto (art. 3, c.1 L.R. 11/12);
 - b. Assenza della Comunicazione della sede legale, con indicazione dell'indirizzo e dei recapiti telefonici e di posta elettronica;
 - c. La Relazione del legale rappresentante non è conforme a quanto richiesto dall'art. 8 comma e);
 - d. La domanda di iscrizione non è assoggettata ad imposta di bollo (art. 8 c.1 L.R.11/12);
 - e. Assenza della marca da bollo così come previsto dall'art. 8, c. 2 lett. h L.R.11/12;
 - f. Dallo statuto non si evince:
 - l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali statutariamente previste (art. 3, c. 1 lett. i);
- che con nota prot. RA/32773/16/DPF014 del 15.02.2016, il competente ufficio, ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/90 e s.m.i., ha avviato il procedimento di diniego all'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale, ferma restando la facoltà, da parte della cooperativa richiedente, di rimuovere i sopraccitati motivi ostativi, nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;

PRESO ATTO che l'Associazione de qua, nel termine assegnato, non ha prodotto alcuna documentazione atta a rimuovere i motivi ostativi evidenziati in sede istruttoria e comunicati all'associazione stessa;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative vigenti, di non poter procedere alla iscrizione dall'Associazione denominata "AUSER Insieme UNI.LI.ETA." con sede legale nel Comune di San Giovanni Teatino, alla Sezione "Prima", Articolazione "c" del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012;

DATO ATTO che la responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

- a. **prendere atto** dell'esito negativo dell'istruttoria effettuata dal competente ufficio regionale in merito alla istanza presentata dall'Associazione denominata "AUSER Insieme UNI.LI.ETA." con sede legale nel Comune di San Giovanni Teatino, con nota acquisita al protocollo del dell'ex Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali al n. RA/328864/DL33a del 10.12.2014 finalizzata ad ottenere l'iscrizione alla Sezione "Prima", Articolazione "c" del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012;
- b. **prendere** inoltre atto che l'associazione de qua, nel termine assegnato, non ha prodotto alcuna documentazione atta a rimuovere i motivi ostativi evidenziati in sede di istruttoria e comunicati all'associazione stessa;
- c. **formalizzare** il diniego all'iscrizione, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, dell'Associazione denominata "AUSER Insieme UNI.LI.ETA." con sede legale nel Comune di San Giovanni Teatino, alla Sezione "Prima", Articolazione "c" del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale,

- istituito con L.R. 11/2012 considerati i motivi ostativi riportati in premessa;
- d. **precisare** che, avverso la presente determinazione, è ammesso ricorso, nei modi e nei tempi, previsti dai commi 1 e 2, dell'art. 11, della L.R.11/12;
- e. **pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- f. **disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- g. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- h. **disporre** ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 07.06.2017, n. DPF014/79
L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" - Associazione di Promozione Sociale "Associazione Italo Bulgara in Abruzzo - A.I.B.I.A." di Pescara - Richiesta Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Diniego.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che, la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
 - che, la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;
- RILEVATO** che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all'art. 2 della medesima L.383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;
- PRESO ATTO** che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante "Disciplina delle Associazioni di promozione Sociale" pubblicata sul B.U.R.A.T. n. 13 ordinario del 14.03.2012, dà attuazione alla L. 383/2000 con l'istituzione, tra l'altro, del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
- CONSIDERATO**
- che l'art. 6, della citata L.R. 11/2012 prevede l'istituzione del richiamato Registro Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l'iscrizione al Registro stesso;
 - che il comma 3 dell'art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall'associazione, le seguenti articolazioni:
 - a. socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
 - b. solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
 - c. ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
 - che le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 11/2012;
 - che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l'avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;
 - che l'art. 8-bis della L.R. 11/2012, aggiunto dall'art.1, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 16, prevede "l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei Comitati locali e

- provinciali dell'Associazione Italiana della Croce Rossa”;
- che l'iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile con l'iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);
 - che l'iscrizione è condizione necessaria per l'accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 11/2012 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

DATO ATTO

- che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato istituito il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli All. A), Istanza d'Iscrizione, e All. B), Dichiarazione del Legale Rappresentante;
- che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione al citato Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

VISTA l'istanza, acquisita al protocollo dell'ex Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali al n. RA/286314/DL33b del 30.10.2014, presentata dall'Associazione denominata "Associazione Italo Bulgara in Abruzzo - A.I.B.I.A." con sede legale nel Comune di Pescara, corredata dalla relativa documentazione, per l'iscrizione alla Sezione "Prima", Articolazione "c" del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012;

DATO ATTO

- che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all'esame della documentazione ad essa allegata, riscontrando sinteticamente le seguenti criticità:
 - a. Assenza della Copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e statuto;
 - b. La Relazione del legale rappresentante non è conforme a quanto richiesto dall'art. 8 comma e);
 - c. Assenza della copia conforme all'originale del certificato attribuzione C.F./P IVA ;
 - d. Assenza della marca da bollo così come previsto dall'art. 8, c. 2 lett. h L.R.11/12;
 - e. Dallo statuto non si evince "l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali statutariamente previste" (art. 3, c. 1 lett. i L.R.11/12).
- che con nota prot. RA/32782/16/DPF014 del 15.02.2016, il competente ufficio, ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/90 e s.m.i., ha avviato il procedimento di diniego all'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale, ferma restando la facoltà, da parte della cooperativa richiedente, di rimuovere i sopraccitati motivi ostativi, nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;

PRESO ATTO che l'Associazione de qua, nel termine assegnato, non ha prodotto alcuna documentazione atta a rimuovere i motivi ostativi evidenziati in sede istruttoria e comunicati all'associazione stessa;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative vigenti, di non poter procedere alla iscrizione dall'Associazione denominata "Associazione Italo Bulgara in Abruzzo - A.I.B.I.A." con sede legale nel Comune di Pescara, alla Sezione "Prima", Articolazione "c" del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012;

DATO ATTO che la responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

- a. **prendere atto** dell'esito negativo dell'istruttoria effettuata dal competente ufficio regionale in merito alla istanza presentata dall'Associazione denominata "Associazione Italo Bulgara in Abruzzo - A.I.B.I.A." con sede legale nel Comune di Pescara, con nota acquisita al protocollo del dell'ex Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali al n. RA/286314/DL33b del 30.10.2014 finalizzata ad ottenere l'iscrizione alla Sezione "Prima", Articolazione "c" del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012;
- b. **prendere** inoltre atto che l'associazione di qua, nel termine assegnato, non ha prodotto alcuna documentazione atta a rimuovere i motivi ostativi evidenziati in sede di istruttoria e comunicati all'associazione stessa;
- c. **formalizzare** il diniego all'iscrizione, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, dell'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE ITALO BULGARA IN ABRUZZO - A.I.B.I.A." con sede legale nel Comune di Pescara, alla Sezione "Prima", Articolazione "c" del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012 considerati i motivi ostativi riportati in premessa;
- d. **precisare** che, avverso la presente determinazione, è ammesso ricorso, nei modi e nei tempi, previsti dai commi 1 e 2, dell'art. 11, della L.R.11/12;
- e. **pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- f. **disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- g. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento

Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;

- h. **disporre** ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 07.06.2017, n. DPF014/80
L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" - Associazione di Promozione Sociale FAB LAB L'Aquila di L'Aquila - Richiesta Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Diniego.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che, la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
- che, la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

RILEVATO che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all'art. 2 della medesima L.383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

PRESO ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante "Disciplina delle

Associazioni di promozione Sociale” pubblicata sul B.U.R.A.T. n. 13 ordinario del 14.03.2012, dà attuazione alla L. 383/2000 con l’istituzione, tra l’altro, del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

CONSIDERATO

- che l’art. 6, della citata L.R. 11/2012 prevede l’istituzione del richiamato Registro Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l’iscrizione al Registro stesso;
- che il comma 3 dell’art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall’associazione, le seguenti articolazioni:
 - a. socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale;
 - b. solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
 - c. ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- che le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell’art. 6 della L.R. 11/2012;
- che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l’avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;
- che l’art. 8-bis della L.R. 11/2012, aggiunto dall’art.1, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 16, prevede “l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei Comuni locali e provinciali dell’Associazione Italiana della Croce Rossa”;
- che l’iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile con l’iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);
- che l’iscrizione è condizione necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 11/2012 le Associazioni di Promozione Sociale

iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

DATO ATTO

- che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato istituito il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli All. A), Istanza d’Iscrizione, e All. B), Dichiarazione del Legale Rappresentante;
- che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione al citato Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

VISTA l’istanza, acquisita al protocollo n. RA/304450/DPF014 del 02.12.2015, presentata dall’Associazione denominata “FAB LAB L’Aquila” con sede legale nel Comune di L’Aquila, corredata dalla relativa documentazione, per l’iscrizione alla Sezione “Prima”, Articolazione “c” del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012;

DATO ATTO

- che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all’esame della documentazione ad essa allegata, riscontrando sinteticamente le seguenti criticità:
 - a. Assenza della Copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e statuto;
 - b. La comunicazione della sede legale, con indicazione dell’indirizzo e dei recapiti telefonici e di posta elettronica non è firmata in originale;
 - c. L’elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative non è firmato in originale;

- d. La Relazione del legale rappresentante non è conforme a quanto richiesto dall'art. 8 comma e);
- e. Assenza della copia conforme all'originale del certificato attribuzione C.F./P IVA;
- f. Assenza della marca da bollo così come previsto dall'art. 8, c. 2 lett. h L.R.11/12;
- g. Lo statuto ai commi 2,3,4, e 5, art. 2 non è conforme alle previsioni della lettera c, c.1 art. 3 "Atto Costitutivo e statuto" L.R. 11/2012 "oggetto sociale, coerente con le finalità della presente legge..."

– che con nota prot. RA/74528/16/DPF014 del 08.04.2016, il competente ufficio, ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/90 e s.m.i., ha avviato il procedimento di diniego all'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale, ferma restando la facoltà, da parte della cooperativa richiedente, di rimuovere i sopraccitati motivi ostativi, nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;

PRESO ATTO che l'Associazione de qua, nel termine assegnato, ha prodotto, con nota acquisita al Prot. RA/164246/DPF014 del 14.07.2016, unicamente un documento riferito al punto g) sopra specificato, non sufficiente a rimuovere i motivi ostativi;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative vigenti, di non poter procedere alla iscrizione dall'Associazione denominata FAB LAB L'AQUILA" con sede legale nel Comune di L'Aquila, alla Sezione "Prima", Articolazione "c" del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012;

DATO ATTO che la responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

- a. **prendere atto** dell'esito negativo dell'istruttoria effettuata dal competente ufficio regionale in merito alla istanza presentata l'Associazione denominata "FAB LAB L'Aquila" con sede legale nel Comune di L'Aquila, con nota acquisita al protocollo n. RA/304450/DPF014 del 02.12.2015, finalizzata ad ottenere l'iscrizione alla Sezione "Prima", Articolazione "c" del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012;
- b. **prendere** inoltre atto che l'associazione de qua, nel termine assegnato, ha prodotto, con nota acquisita al Prot. RA/164246/DPF014 del 14.07.2016, unicamente un documento riferito al punto g) delle criticità riscontrate e nelle premesse specificate, non sufficiente a rimuovere i motivi ostativi evidenziati in sede di istruttoria e comunicati all'associazione stessa;
- c. **formalizzare** il diniego all'iscrizione, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, dell'Associazione denominata "FAB LAB L'AQUILA" con sede legale nel Comune di L'Aquila, alla Sezione "Prima", Articolazione "c" del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012 considerati i motivi ostativi riportati in premessa;
- d. **precisare** che, avverso la presente determinazione, è ammesso ricorso, nei modi e nei tempi, previsti dai commi 1 e 2, dell'art. 11, della L.R.11/12;
- e. **pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- f. **disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- g. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- h. **disporre** ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 07.06.2017, n. DPF014/81
L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii
“Disciplina delle Associazioni di
Promozione Sociale” - Associazione di
Promozione Sociale “CEDAP - Centro
Disturbi Alimentari Pescara” di Pescara -
Richiesta Iscrizione al Registro Regionale
delle Associazioni di promozione Sociale.
Diniego.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che, la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
- che, la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

RILEVATO che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 2 della medesima L.383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

PRESO ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante “Disciplina delle Associazioni di promozione Sociale” pubblicata sul B.U.R.A.T. n. 13 ordinario del 14.03.2012, dà attuazione alla L. 383/2000 con l’istituzione, tra l’altro, del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

CONSIDERATO

- che l’art. 6, della citata L.R. 11/2012 prevede l’istituzione del richiamato Registro Regionale, distinto in due

Sezioni, nonché i requisiti per l’iscrizione al Registro stesso;

- che il comma 3 dell’art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall’associazione, le seguenti articolazioni:
 - a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale;
 - b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
 - c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- che le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell’art. 6 della L.R. 11/2012;
- che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l’avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;
- che l’art. 8-bis della L.R. 11/2012, aggiunto dall’art.1, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 16, prevede “l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei Comitati locali e provinciali dell’Associazione Italiana della Croce Rossa”;
- che l’iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile con l’iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);
- che l’iscrizione è condizione necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 11/2012 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

DATO ATTO

- che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato istituito il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli ALL. A), Istanza d'Iscrizione, e ALL. B), Dichiarazione del Legale Rappresentante;
- che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione al citato Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

VISTA l'istanza, acquisita al protocollo n. RA/284741/DPF014 del 12.11.2015, presentata dall'Associazione denominata "CEDAP - Centro Disturbi Alimentari Pescara" di Pescara" con sede legale nel Comune di Pescara, corredata dalla relativa documentazione, per l'iscrizione alla Sezione "Prima", Articolazione "a" del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012;

DATO ATTO

- che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all'esame della documentazione ad essa allegata, riscontrando sinteticamente le seguenti criticità:
 - a. Assenza della Copia conforme dell'atto costitutivo e statuto integralmente conformi alle previsioni dell'art. 3;
 - b. La Relazione del legale rappresentante non è conforme a quanto richiesto dall'art. 8 comma e), L.R.11/12;
 - c. Assenza copia conforme all'originale del certificato attribuzione C.F./P IVA;
 - d. Assenza della marca da bollo così come previsto dall'art. 8, c. 2 lett. h L.R.11/12;
 - e. Dallo statuto non si evince, la gratuità delle prestazioni degli associati (art. 3, c.1. lett.c).
 - f. All'art. 6 dello statuto sono annoverati tra i soci dell'Associazione anche le persone giuridiche e gli enti. A tal proposito

si fa riferimento al parere espresso dall'Avvocatura regionale con nota prot. 2444 PA 11/16 del 21.03.2016 "di poter escludere che i soci delle predette associazioni possono essere solo le "persone fisiche" ma anche le "persone giuridiche" (ed in particolare gli enti con finalità di lucro quali le banche o gli istituti finanziari) in considerazione sia della natura del fenomeno associativo previsto e tutelato, in via generale, nel nostro ordinamento, sia delle finalità e dell'oggetto della disciplina delle associazioni di promozione sociale fissata a livello nazionale e regionale";

- che con nota prot. RA/75459/16/DPF014 dell'08.04.2016, il competente ufficio, ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/90 e s.m.i., ha avviato il procedimento di diniego all'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale, ferma restando la facoltà, da parte della cooperativa richiedente, di rimuovere i sopraccitati motivi ostativi, nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;

PRESO ATTO che l'Associazione de qua, nel termine assegnato, non ha prodotto alcuna documentazione atta a rimuovere i motivi ostativi evidenziati in sede istruttoria e comunicati all'associazione stessa;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative vigenti, di non poter procedere alla iscrizione dall'Associazione denominata "CEDAP - Centro Disturbi Alimentari Pescara" di Pescara, alla Sezione "Prima", Articolazione "a" del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012;

DATO ATTO che la responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

- a. **prendere atto** dell'esito negativo dell'istruttoria effettuata dal competente ufficio regionale in merito alla istanza presentata dall'Associazione denominata "CEDAP - Centro Disturbi Alimentari Pescara" di Pescara con sede legale nel Comune di Pescara, con nota acquisita al protocollo n. RA/284741/DPF014 del 12.11.2015 finalizzata ad ottenere l'iscrizione alla Sezione "Prima", Articolazione "a" del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012;
- b. **prendere** inoltre atto che l'associazione di qua, nel termine assegnato, non ha prodotto alcuna documentazione atta a rimuovere i motivi ostativi evidenziati in sede di istruttoria e comunicati all'associazione stessa;
- c. **formalizzare** il diniego all'iscrizione, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, dell'Associazione denominata "CEDAP - Centro Disturbi Alimentari Pescara" con sede legale nel Comune di Pescara, alla Sezione "Prima", Articolazione "a" del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012 considerati i motivi ostativi riportati in premessa;
- d. **precisare** che, avverso la presente determinazione, è ammesso ricorso, nei modi e nei tempi, previsti dai commi 1 e 2, dell'art. 11, della L.R.11/12;
- e. **di pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta -Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- f. **disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- g. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- h. **disporre** ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 07.07.2017, n. DPF014/111

L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale"- Associazione di Promozione Sociale "Co.Me.Te" di L'Aquila, Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Sezione Prima - Articolazione a).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che, la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
- che, la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

RILEVATO che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all'art. 2 della medesima L.383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

PRESO ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante "Disciplina delle Associazioni di promozione Sociale" pubblicata sul B.U.R.A.T. n. 13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con l'istituzione, tra l'altro, del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

CONSIDERATO

- che l'art. 6, della citata L.R. 11/2012 prevede l'istituzione del richiamato Registro Regionale, distinto in due

- Sezioni, nonché i requisiti per l'iscrizione al Registro stesso;
- che il comma 3 dell'art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall'associazione, le seguenti articolazioni:
 - a. socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
 - b. solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
 - c. ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
 - che le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 11/2012;
 - che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l'avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;
 - che l'art. 8-bis della L.R. 11/2012, aggiunto dall'art.1, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 16, prevede "l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei Comuni locali e provinciali dell'Associazione Italiana della Croce Rossa";
 - che l'iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile con l'iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);
 - che l'iscrizione è condizione necessaria per l'accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 11/2012 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

DATO ATTO

- che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato istituito il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli All. A), Istanza d'iscrizione, e All. B), dichiarazione del Legale Rappresentante;
- che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione al citato Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

VISTA

- l'istanza, acquisita dall'ex Direzione Politiche Attive del Lavoro, formazione ed Istruzione, Politiche Sociali Servizio al prot. RA/286304/DL33b del 30.10.14 presentata dall'Associazione denominata "Co.Me.Te" di L'Aquila, alla Sezione prima, Articolazione a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
- la documentazione integrativa all'istanza del 15/12/2016, acquisita agli atti del Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio "per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario" al prot. n. RA/123211/16/DPF014 del 19.12.2016;

DATO ATTO che il competente Ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata all'istanza sopramenzionata, ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro regionale, dell'Associazione in oggetto menzionata;

RITENUTO pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla iscrizione dall'Associazione denominata "Co.Me.Te" di L'Aquila (AQ), alla Sezione prima, Articolazione a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;

DATO ATTO che la Responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

- a. **di prendere atto** che, con nota acquisita dall'ex Direzione Politiche Attive del Lavoro, formazione ed Istruzione, Politiche Sociali Servizio al prot. RA/286304/DL33b del 30.10.14 integrata con la documentazione acquisita agli atti del Servizio "per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario al prot. n. RA/123211/16/DPF014 del 19.12.2016 l'Associazione denominata "Co.Me.Te" con sede legale nel Comune di L'Aquila (AQ), in Via Alcide De Gasperi, n. 34, ha presentato istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012;
- b. **di dare atto** che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alla sopra menzionata istanza ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione al Registro Regionale dell'Associazione di cui alla Sezione Prima, nell'Articolazione a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
- c. **di iscrivere**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, l'Associazione denominata "Co.Me.Te" con sede legale nel Comune di L'Aquila (AQ), in Via Alcide De Gasperi, n. 34 - C.F.93042180666, alla Sezione Prima del Registro Regionale, nell'Articolazione a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
- d. **pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- e. **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- f. **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;

- g. **di disporre** ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 21.07.2017, n.
DPF014/128

L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale"- Associazione di Promozione Sociale "Solideando" onlus di Manoppello (PE) - Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Sezione Prima - Articolazione a).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che, la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
- che, la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

RILEVATO che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all'art. 2 della medesima L.383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

PRESO ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante "Disciplina delle Associazioni di promozione Sociale" pubblicata

sul B.U.R.A.T. n. 13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con l'istituzione, tra l'altro, del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

CONSIDERATO

- che l'art. 6, della citata L.R. 11/2012 prevede l'istituzione del richiamato Registro Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l'iscrizione al Registro stesso;
- che il comma 3 dell'art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall'associazione, le seguenti articolazioni:
 - a. socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
 - b. solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
 - c. ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- che le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 11/2012;
- che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l'avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;
- che l'art. 8-bis della L.R. 11/2012, aggiunto dall'art.1, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 16, prevede "l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei Comuni locali e provinciali dell'Associazione Italiana della Croce Rossa";
- che l'iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile con l'iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);
- che l'iscrizione è condizione necessaria per l'accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 11/2012 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a

trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

DATO ATTO

- che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato istituito il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli All. A), Istanza d'Iscrizione, e All. B), Dichiarazione del Legale Rappresentante;
- che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione al citato Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

VISTA l'istanza, acquisita dal Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio "per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario" al prot. RA/96605/DPF014 del 11.4.16 presentata dall'Associazione di Promozione Sociale denominata "Solideando" onlus di Manoppello (PE), alla Sezione prima, Articolazione a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;

DATO ATTO che il competente Ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata all'istanza sopramenzionata, ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro regionale, dell'Associazione in oggetto menzionata;

RITENUTO pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla iscrizione dall'Associazione denominata "Solideando" onlus di Manoppello (PE), alla Sezione prima, Articolazione a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale ;

DATO ATTO che la Responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

- a. **di prendere atto** che, con nota acquisita dal Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio "per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario" al protocollo n. RA/96605/DPF014 del 11.04.2017 l'Associazione denominata "Solideando" onlus di Manoppello (PE), in Via San Callisto, n. 4, - C.F. 91107800681, ha presentato istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012;
- b. **di dare atto** che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alla sopra menzionata istanza ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione al Registro Regionale dell'Associazione di qua alla Sezione Prima, nell'Articolazione socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
- c. **di iscrivere**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, l'Associazione denominata "Solideando" onlus di Manoppello (PE), in Via San Callisto, n. 4, - C.F. 91107800681, alla Sezione Prima del Registro Regionale, nell'Articolazione a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
- d. **di pubblicare**, il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta -Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- e. **di disporre**, la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- f. **di trasmettere**, copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;

- g. **di disporre**, ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it